

starebbe una salvaguardia e la più importante ed efficace della legge e del rispetto che alla legge porterebbero i commercianti, perchè sarebbe chiusa ogni via a dimostrazioni false, a discordanze fra i risultati del primo stato deliberatorio e i risultati finali. Con questa modificazione l'istituto del concordato preventivo non mancherà allo scopo, ma anzi tenderà a raggiungerlo più onestamente e più sicuramente.

Del resto bisogna rimettersi anche alla coscienza dei magistrati: se si deve fare un giudizio morale sulla onestà e sulla sventura, non si può questo giudizio coordinare ad un puro e difficile calcolo aritmetico.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Sorani, relatore. La Commissione non lo può accettare, e ne ha dette le ragioni in sede di discussione generale.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non l'accetto.

Presidente. Viene ora un altro emendamento dell'onorevole Lucchini Luigi, il quale propone che a questo terzo comma dell'articolo 3 si sostituisca il seguente: « se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il cinquanta per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno; »

L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Lucchini Luigi. L'onorevole ministro ha detto molto bene che nella discussione dei disegni di legge non si deve essere troppo facili ad accogliere emendamenti, ed il relatore a proposito di quelli proposti a questo articolo, un po' troppo francamente diceva che si accingeva a discorrerne per eliminarli. Però lo stesso onorevole ministro accennava nel suo lucido ed efficace discorso alla questione sollevata col mio emendamento, mostrandosi già disposto a non eliminarlo così sommariamente, ma a discuterlo ed eventualmente, se non in tutto, in parte almeno, ad accettarlo.

Ora è bene intendersi su questa materia, perchè si è continuamente detto nelle relazioni che accompagnano il presente disegno di legge, e si è ripetuto anche in questa discussione, che si tratta unicamente di sovvenire ai commercianti onesti e disgraziati; e sta bene. Ma non esageriamo, perchè i provvedimenti che noi disponiamo col presente progetto possono essere anche sfruttati da commercianti che onesti e di-

sgraziati non sieno. Possono darsi casi pietosi, nei quali un commerciante si trovi a un tratto sbilanciato in modo da non essere in grado di far fronte ai suoi impegni, e da non poter offrire che una percentuale bassissima ai suoi creditori; ma questo sarà un caso eccezionale, non già il caso ordinario. Un commerciante ordinariamente non si vede sbilanciato dall'oggi al domani, se tiene in regola i suoi libri, specialmente il libro inventario; egli potrà misurare in tempo le condizioni del suo commercio, e quando egli si vede giunto ad un punto da non poter onestamente continuare nella sua azienda, allora egli verrà a chiedere il concordato e ad offrire ai suoi creditori un trattamento equo ed onesto. Mi sembra però che il limite del 35 per cento sia eccessivamente basso. Dice il ministro nella sua relazione, e mi pare l'abbia ripetuto l'onorevole relatore nella sua, che, in fondo, ai creditori si fa una posizione abbastanza buona, s'impone loro un lieve sacrificio.

Ma in verità non pare sacrificio lieve perdere i due terzi del proprio avere. Ci saranno, ripeto, casi meritevoli di compassione e di benevolo trattamento, ma non sarà questo il caso ordinario. E, fra parentesi, dirò che non potrei accettare la proposta del collega Landucci, che del resto è già ritirata, di escludere assolutamente qualunque percentuale, perchè comprendo i pericoli e la possibilità di arbitrii, mentre tutte le leggi ed i codici si aggirano in termini, limiti, computi numerici, e non si può escludere un limite in una materia così delicata come questa.

Si dice che questo limite del 35 per cento è fondato su calcoli statistici, perchè la media dei concordati è in misura alquanto inferiore. Ma cominciamo con l'osservare che la legge in questa parte non è applicabile ai piccoli fallimenti: e, quando si tratta di fallimenti di maggior rilievo, la media è diversa e il rilievo quindi non suffraga.

Dunque io credo che non si possa accogliere questa percentuale del 35 per cento senza falsare (mi si permetta di dire la parola) il concetto ed il carattere della legge che stiamo discutendo.

Io non aggiungerò altro: ricorderò soltanto che nel disegno di legge Gianturco del 1897 era proposta la percentuale del 50 per cento, quella stessa che ora io propongo nel mio emendamento: dirò come in varie manifestazioni fatte dai commercianti, dalle Camere di commercio e dai Congressi te-